

STATUTO

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA

5 LUGLIO 2023

INDICE

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETÀ	3
CAPITALE SOCIALE.....	4
ASSEMBLEE	4
AMMINISTRAZIONE.....	5
SINDACI	11
ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI.....	14
LIQUIDAZIONE.....	14
DISPOSIZIONI GENERALI.....	14

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1

La Società si denomina “Banca Finnat Euramerica S.p.A.” e, in forma abbreviata, “Banca Finnat S.p.A.” o anche “Banca Euramerica S.p.A.”.

La Società è Capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Finnat Euramerica”.

Art. 2

La Società ha sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49.

Essa può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, con esclusione in tal caso del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di proroga.

Art. 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può costituire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, fondi pensione aperti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come successivamente modificato ed integrato.

La Società può emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale della Società è di Euro 55.684.805,40 (cinquanta cinque milioni seicento ottanta quattro ottocent bocinque virgola quaranta) diviso in numero 278.424.027 (duecentosettantottomilioniquattrocentoventiquattroventisettemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna.

La Società può emettere altre categorie di azioni - anche di risparmio - nel rispetto delle leggi vigenti. In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rispetto delle leggi vigenti.

La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto. Essa importa, da parte dell'Azionista, l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne il suo rapporto con la medesima.

Art. 6

Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società cessassero di essere negoziate nei mercati regolamentati, il titolare di azioni di risparmio potrà richiedere alla società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dalla cessazione delle negoziazioni.

Non spetta il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie possono tenersi sia nella sede sociale sia in altro luogo, da indicare nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

L'Assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni.

Per le modalità di convocazione delle Assemblee, la loro costituzione e la validità delle deliberazioni prese valgono le norme di legge e del presente Statuto; l'avviso di convocazione sarà pubblicato, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste da disposizioni di legge e/o regolamentari.

Qualora la Società intendesse dotarsi di un Regolamento che disciplini il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, la relativa deliberazione sarà di competenza dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea, nonostante l'adozione del Regolamento, può di volta in volta deliberare di non prestare osservanza ad una o più delle disposizioni del Regolamento medesimo.

Art. 8

Possono intervenire all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni.

Art. 9

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, conferendo al rappresentante delega scritta, ovvero conferita in via elettronica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. In tale caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di entrambi, dalla persona che verrà designata dagli Azionisti intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere fra i presenti due scrutatori.

Art. 11

Le deliberazioni sono prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto e vincolano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'Assemblea, quando non sia redatto da notaio, deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo delibera assembleare, da cinque a undici componenti, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti. Il Presidente avrà un ruolo non esecutivo e non svolgerà, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Nel caso siano eletti due Vice Presidenti, è considerato Vice Presidente anziano quello più anziano per carica e, a parità, quello più anziano per età. Le funzioni che il presente Statuto attribuisce al Vice Presidente sono esercitate dal Vice Presidente anziano e, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, potrà procedere alla nomina di un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario sarà scelto tra personalità che hanno contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario dura in carica per un periodo anche superiore a quello del Consiglio di Amministrazione in carica ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario, ove non Amministratore, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza facoltà di voto.

Il Consiglio nomina, inoltre, su proposta del Presidente, un segretario il quale, ove non appartenga al Consiglio, deve essere scelto tra i Dipendenti della Società.

Qualora per dimissioni, morte o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la sua ricostituzione.

Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.

Art. 13

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e, ove sussistenti, di indipendenza, richiesti dalla normativa vigente (iii) un curriculum vitae contenente

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.

Ogni lista dovrà contenere almeno un quarto dei componenti (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.

In caso di pluralità di liste che abbiano ricevuto voti all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno), e

b) dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente Statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui i candidati sono tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e il numero minimo di consiglieri indipendenti previsto dal presente Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei requisiti di indipendenza.

Ogni azione conferisce un voto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che i sostituti dovranno avere i requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dagli amministratori cessati (ove necessario a garantire la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto) e che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno l'equilibrio tra generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati; l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque per qualsiasi ragione non sia possibile il rispetto di quanto previsto al punto i) che precede, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto e ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina un "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra il personale dipendente che abbia svolto - anche in altre società - funzioni direttive per almeno tre anni in materia contabile e/o di revisione contabile e/o di internal auditing.

In alternativa il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà aver esercitato la professione di dottore commercialista per almeno cinque anni consecutivi.

In ogni caso il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà soddisfare i requisiti di onorabilità previsti ai sensi delle norme applicabili per la nomina dei membri degli organi di controllo delle società quotate.

L'incarico si intende conferito a tempo indeterminato ovvero sino alla scadenza eventualmente stabilita all'atto della nomina, in entrambi i casi salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi che gli verranno conferiti con delibera consiliare per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi sia presso la sede sociale sia altrove.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta ogni trimestre mediante avviso da spedire almeno cinque giorni avanti la riunione con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica agli indirizzi che l'Amministratore dovrà comunicare al Presidente. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante sistemi di audio o video conferenza, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere spedito almeno ventiquattro ore avanti la riunione.

Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente il Consiglio può essere convocato dal Consigliere più anziano per carica.

Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ai suoi componenti, il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ciò sia richiesto da almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dipendenti che riterrà opportuno in funzione delle materie trattate.

Art. 16

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano per carica.

E' necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri affinché la riunione sia valida.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati da chi presiede e dal segretario.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza.

In tal caso:

- tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documentazione e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può esercitare tali poteri e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali al raggiungimento dello scopo sociale, con la sola eccezione di quelli che per legge siano di competenza dell'Assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre a quelle previste dalla legge o dalle disposizioni di vigilanza, le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni ed i criteri di massima sulla operatività della Società;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni propositive e/o consultive e/o di coordinamento;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;

- l'istituzione, il trasferimento e soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a deliberare:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ed anche attraverso il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ove munito dei necessari poteri, e comunque con periodicità almeno trimestrale riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Art. 18

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Gli amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, se nominato, si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del Codice Civile.

L'Assemblea approva (i) le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

All'Assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione di dette politiche di remunerazione.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo - composto, secondo delibera consiliare, da tre a cinque componenti - cui delegare, nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del presente Statuto, specifiche funzioni. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono, se compatibili, le medesime che nel presente Statuto sono previste per il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quanto previsto per l'assunzione delle deliberazioni, che il Comitato Esecutivo prenderà a maggioranza assoluta dei presenti, senza che in caso di parità prevalga il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del presente Statuto, può altresì delegare proprie funzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Si provvede comunque alla nomina, qualora non vi sia un Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare specifiche funzioni o conferire particolari incarichi ad uno o più componenti del Consiglio.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale e ad altri Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Le decisioni assunte dai destinatari di delega devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso.

In casi urgenti, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove detti organi siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente nella sua prima riunione successiva.

Art. 20

Il Direttore Generale provvede, secondo le funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione, a:

- dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo ed alle determinazioni dell'Amministratore Delegato;
- gestire gli affari correnti;
- organizzare le attività e determinare gli incarichi e la destinazione del personale.

Art. 21

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di rappresentanza e di firma di questi spettano al Vice Presidente e, in mancanza, all'Amministratore Delegato o al Consigliere più anziano nella carica. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società per il compimento dei singoli atti e categorie di atti.

SINDACI

Art. 22

Per la nomina, revoca e sostituzione dei Sindaci si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

Al Collegio Sindacale vengono attribuiti tutti i compiti ed i poteri per svolgere le funzioni di controllo previste dalle disposizioni normative vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero eccedano i limiti al cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.

Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti effettivi e supplenti sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.

L'intero Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo per quanto riguarda i candidati alla carica di Sindaco effettivo e da una lettera progressiva per quanto riguarda i Sindaci supplenti. Il primo candidato di ogni sezione da cui saranno tratti i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dalla disciplina vigente per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni di Sindaco effettivo e Sindaco supplente ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti che verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione delle rispettive cariche, (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,

attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina applicabile nonché (v) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.

In caso di pluralità di liste all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- b) dalla lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia riportato il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti il presidente del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza") ed un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista il cui primo candidato alla carica di Sindaco effettivo è il più anziano di età.

Quando si rende necessario procedere alla sostituzione di un Sindaco, a questi subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco da sostituire, ovvero, in caso di mancato subentro da parte di tale soggetto, il successivo candidato di tale lista in ordine progressivo o, in mancanza, e ove il Sindaco venuto meno sia il Sindaco di Minoranza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti, della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi ed il rispetto dei requisiti previsti per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Ove non sia possibile procedere alla sostituzione del Sindaco di minoranza in base ai meccanismi che precedono, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da consentire la nomina di tale Sindaco nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi nonché in modo da consentire la presenza del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ove sia stata presentata una sola lista ovvero nessuna lista, risulteranno eletti a maggioranza Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo, e Sindaci supplenti il quarto e quinto candidato o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. Resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno un Sindaco, possono convocare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Art. 23

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza. In tal caso:

- tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documentazione e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Art. 24

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 25

L'utile è ripartito come segue:

- a) il 5% alla riserva legale nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli Azionisti o per le altre destinazioni, con privilegio, in caso di assegnazione, per gli Azionisti di risparmio nei termini indicati ai successivi punti c) e d) del presente articolo;
- c) alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale delle azioni di risparmio; qualora in un esercizio venga assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale delle azioni di risparmio, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- d) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel precedente punto c), di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale delle azioni.

Il diritto a riscuotere i dividendi si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui essi siano divenuti esigibili.

LIQUIDAZIONE

Art. 26

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire alla liquidazione della Società, si procederà come per legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni vigenti.

* * *

